

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

GESTIONE ONLINE DELL’ARCHIVIO VIDEO

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	3
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	4
Art. 7 – Durata del contratto.....	4
Art. 8 – Importo del contratto.....	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	5
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	5
Art. 13 – Proprietà.....	5
Art. 15 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore.....	7
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 17 – Subappalto.....	7
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	8
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	8
Art. 20 – Sicurezza.....	8
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	9
Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 23 – Obblighi assicurativi.....	9
Art. 24 – Penali.....	9
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	9
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa.....	10
Art. 27 – Recesso.....	10
Art. 28 – Definizione delle controversie.....	10
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 30 – Spese contrattuali.....	11
Art. 31 – Modello Organizzativo e Codice Etico.....	11
Art. 32 – Norma di chiusura.....	11

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione online dell'archivio video di Trentino Marketing S.r.l., depositato presso il data center centralizzato della Provincia Autonoma di Trento.
2. I servizi oggetto d'appalto si configurano quale supporto specializzato all'attività di Trentino Marketing s.r.l. al fine di garantire, con personale qualificato, la gestione del sistema MAM contenente sia immagini video di proprietà della stessa, sia immagini video in contitolarità con le Aziende di Promozione Turistica del territorio.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 si compone delle attività di seguito elencate:

a) Importazione video da supporto digitale a sistema MAM

Attività di ottimizzazione/razionalizzazione e successiva importazione e catalogazione di nuovi materiali;

b) Gestione e selezione immagini video

Attività di mantenimento e catalogazione dei video già esistenti a sistema e attività selezione di immagini video all'interno del sistema MAM e successiva esportazione su supporto digitale;

c) Montaggio immagini video

Montaggio di clip video da realizzarsi con immagini dell'archivio da selezionare secondo le indicazioni della stazione appaltante;

d) Realizzazione premontati di immagini video

Premontato di selezioni da archivio funzionali alla distribuzione broadcaster, web, ecc.

Le attività richieste potranno non avere carattere continuativo e verranno di volta in volta preventivamente concordate con Trentino Marketing S.r.l..

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore si impegna a catalogare le immagini di cui al punto a) dell'art.1 secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore si impegna a svolgere i servizi di cui al punto a) dell'art.1 entro 5 giorni lavorativi ed i servizi di cui ai punti b), c) e d) dell'art.1 entro 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte della stazione appaltante.
3. Restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi ad eventuali supporti digitali necessari per lo svolgimento delle attività richieste, nonché eventuali oneri derivanti dall'utilizzo di musiche e per diritti di sincronizzazione.
4. Nel caso di attività di cui ai punti c) e d) dell'art.1 l'appaltatore dovrà preventivamente concordare con la committente i contenuti dei video da realizzare.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a consentire all'appaltatore l'accesso al sistema MAM fornendo credenziali d'accesso personalizzate.
2. La stazione appaltante si impegna a verificare il corretto funzionamento del data center e a segnalare eventuali malfunzionamenti rilevati dall'appaltatore

3. La stazione appaltante si impegna ad approvare i video realizzati ai sensi dell'art.1 lettere c) e d) entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - f. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha una durata di 12 mesi.

2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo comprende tutti gli oneri relativi alla realizzazione del servizio, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali spese di trasferta presso la sede della Committente, spese di segreteria, spese per la fornitura di supporti digitali, eventuali oneri derivanti dall'utilizzo di musiche e per diritti di sincronizzazione.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore verso presentazione di fatture mensili posticipate emesse sulla base delle attività svolte nel mese precedente.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo a 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
3. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment", pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

Art. 13 – Proprietà

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare che titolare (o contitolare insieme alle APT) piena ed esclusiva della proprietà e di ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico di tutto il materiale video (presente e futuro), costituente oggetto del presente incarico di archiviazione, anche ove soggetto ad elaborazione da parte dell'Appaltatore, è la Stazione Appaltante alla quale quindi competono e sono riservati tutti i diritti connessi. Nel caso di materiale video in contitolarità

con le APT, si precisa che ciascuna di esse potrà accedere unicamente alle immagini di cui sia comproprietaria, mentre è assolutamente precluso l'accesso a materiale diverso o ulteriore.

2. L'appaltatore cui sia stata commissionata l'elaborazione delle immagini per la realizzazione di videoclip o di premontati, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. c) e d) del presente capitolato, si impegna ad organizzare l'incarico affidato, in modo che l'opera realizzata (di seguito "MATERIALE") sia messa a disposizione della Stazione Appaltante nella versione idonea al perseguimento delle finalità di promozione e comunicazione del Trentino.

Nell'ambito del presente incarico, l'appaltatore in particolare dovrà:

- curare sotto ogni profilo ed aspetto, la regia, la produzione esecutiva, il montaggio del per realizzare il MATERIALE a perfetta regola d'arte;
- utilizzare o fornire materiali tecnici di elevata qualità necessari o che si rendano necessari per la produzione del MATERIALE;
- seguire le indicazioni della Stazione Appaltante nell'esecuzione del presente incarico, con particolare riguardo alla finalità perseguita, nonché ai supporti e/o canali di distribuzione o comunicazione del MATERIALE.

3. L'appaltatore si impegna a cedere alla Stazione Appaltante la proprietà e ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico sul MATERIALE, senza limitazione alcuna, eccezion fatta per l'uso televisivo.

A tal fine l'Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora:

- a) che le immagini contenute nel MATERIALE sono esclusivamente le riprese audiovisive contenute nell'archivio gestito dall'Appaltatore, da quest'ultimo selezionate ed elaborate su richiesta della Stazione Appaltante per la realizzazione di videoclip o premontati;
- b) di essere autore e produttore del MATERIALE e che nessun terzo può vantare diritti, ragioni o cause che possano pregiudicare la legittimità della presente cessione od impedire l'esercizio dei diritti che ne sono oggetto;
- c) di avere la piena e legittima disponibilità dei diritti che cede e di non aver compiuto alcun atto che possa limitare o impedire la predetta cessione a favore della Stazione appaltante ed il pacifico godimento della stessa;
- d) di aver utilizzato licenze musicali del tipo Creative Commons, idonee all'utilizzo per fiere e web, e comunque di aver assolto, come per legge, a tutti gli oneri SIAE o altri oneri, ove necessari, per l'impiego delle opere musicali e per la loro sincronizzazione con le immagini contenute nel MATERIALE. Eventuali ulteriori utilizzi delle musiche, così come l'uso televisivo del MATERIALE, dovranno essere espressamente concordati e formeranno oggetto di separato accordo.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a sollevare e tenere indenne la Stazione appaltante, a semplice richiesta della stessa, da ogni e qualsivoglia azione, pretesa, richiesta di pagamento, anche di imposte, tasse ed oneri, o richiesta di danni da parte di terzi. La presente disposizione ha carattere ultrattivo ed è destinata a spiegare i suoi effetti anche in ogni caso di revoca o cessazione del presente incarico.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)).

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti i termini indicati al precedente art. 3 verrà applicata una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo.

2. L'entità delle penali è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 27 – Recesso

1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

1. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 31 – Modello Organizzativo e Codice Etico

1. L'appaltatore prende atto delle norme per la prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/2001, contenute nel documento denominato "Modello di organizzazione e di Gestione", impegnandosi ad osservarle per quanto di propria competenza e relativamente al presente contratto, e dei principi contenuti nel documento denominato "Codice Etico" di Trentino Sviluppo.

I suddetti documenti sono pubblicati sul sito della committente all'indirizzo www.trentinosviluppo.it.

Art. 32 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.